

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS N. 81/2008

I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE


Obblighi e responsabilità



Centro Colle don Bosco – Revisione 1, settembre 2008 – M.G.


IL DATORE DI LAVORO

- È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa.**



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- **Valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- Individuazione delle **misure di prevenzione e protezione** da adottare
- Designazione del **responsabile** e degli **addetti** al servizio di prevenzione e protezione





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- **Nomina** del Medico Competente
- **Formazione e informazione** a tutti i lavoratori in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento alle proprie mansioni
- **Designazione** dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze




OBBLIGHI: FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- al momento dell'**assunzione**
- al momento del trasferimento o **cambiamento di mansione**
- in occasione di **cambiamenti dell'organizzazione aziendale**:
 1. nuove attrezzature;
 2. nuove tecnologie;
 3. nuove sostanze o preparati pericolosi.




OBBLIGHI: FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una **informazione adeguata** e **specificata** su:
 - rischi “ambientali” legati all’intero processo produttivo;
 - rischi legati alla mansione specifica;
 - sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - sui pericoli relativi all’uso di sostanze pericolose;
 - sulle procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione



OBBLIGHI: FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una **formazione sufficiente** ed **adeguata** in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. In particolare:
 - ai lavoratori, durante l'orario di lavoro (senza oneri per gli stessi);
 - agli addetti del SPP e quelli delle situazioni di emergenza;
 - agli RLS



OBBLIGHI NON DELEGABILI

- **Valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- **Elaborazione di un documento** contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza
- **Designazione del Responsabile** del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)




IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

- Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

IL RSPP

- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva [...], una o più persone da lui dipendenti [...], tra cui il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** in possesso di capacità e attitudini adeguate



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: I COMPITI DEL RSPP

PROVVEDE

- alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio
- alla VALUTAZIONE dei rischi
- alla INDIVIDUAZIONE delle misure di sicurezza sul lavoro

ELABORA

- il PIANO di SICUREZZA
- le PROCEDURE di SICUREZZA

PROPONE


- il PROGRAMMA di INFORMAZIONE e FORMAZIONE

PARTECIPA

- alle CONSULTAZIONI in occasione della riunione periodica di Prevenzione


FORNISCE

- L'INFORMATIVA specifica a tutti i lavoratori su:
 - RISCHI POTENZIALI
 - MISURE di PREVENZIONE



CAPACITÀ E REQUISITI RISCHIESTI AGLI ADDETTI E AI RESPONSABILI

- Capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Possesso di titolo di studio
- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

- Persona eletta o designata, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli



ATTRIBUZIONI DEL RLS

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione



ATTRIBUZIONI DEL RLS

- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata;
- Promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;



ATTRIBUZIONI DEL RLS

- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi che ha individuato;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute.



IL MEDICO COMPETENTE

- È il medico nominato dal datore di lavoro che inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell'impresa, attraverso la specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, collabora all'attuazione di quanto necessario affinché l'attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori. A tal fine il medico che opera in azienda è uno **specialista esperto in Medicina del Lavoro** la cui "competenza" è caratterizzata da una specifica cultura, esperienza e responsabilità professionale



IL MEDICO COMPETENTE: OBIETTIVI E COMPITI

- È la protezione dei lavori contro tutti i pericoli per la salute che possono derivare dal loro lavoro e contribuire allo stabilimento e mantenimento di un livello più alto possibile di benessere fisico e mentale dei lavoratori

Il Medico competente fornisce i seguenti documenti:

- Relazione sanitaria annuale
- Certificazione Giudizi di idoneità
- Attestazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- Procedura scritta di gestione/conservazione delle cartelle sanitarie




IL MEDICO COMPETENTE: OBIETTIVI E COMPITI

- Effettua gli accertamenti sanitari correlati ai rischi, **non effettua visite mediche preassuntive**
- Esprime i giudizi di **idoneità a specifiche mansioni** in sede di accertamento preventivo/periodico comunicandoli per iscritto al datore di lavoro
- Redige la **cartella sanitaria di ogni lavoratore** sottoposto a sorveglianza
- Visita gli ambienti di lavoro (almeno 2 volte/anno)
- Collabora col datore di lavoro alla predisposizione del Pronto Soccorso
- Collabora col SPP nella valutazione del rischio
- Analizza l'uso di nuove sostanze
- Coopera all'attività di formazione / informazione




IL LAVORATORE

- È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato ecc. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.




OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Osservare le disposizioni e le indicazioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della **protezione collettiva ed individuale**
- Utilizzare **correttamente** i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi trasporto e le attrezzature lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
- Utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione individuale** messi a loro disposizione
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti




OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Non compiere di propria iniziativa **operazioni o manovre che non sono di propria competenza** o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia agli RLS
- Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro



SCHEMA FUNZIONALE: RESPONSABILITÀ OPERATIVE



SCHEMA FUNZIONALE: RESPONSABILITÀ CONSULTIVE

